COMUNE DI SCIACCA
7^Sett./Polizia Municipale

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Ed.2021

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART.1 - Oggetto e Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante sistema di videosorveglianza cittadina e/o altre tipologie di sistemi di videosorveglianza (telecamere mobili, fototrappole, *body cam*, *dash cam* ed altre attrezzature del genere, comunque denominate), attivati nel territorio del Comune di Sciacca.
2. La videosorveglianza in ambito comunale si realizza attraverso il rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art.5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, anche "*Regolamento GDPR*" o "*GDPR*"), nonché dell'art.3 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n.51, recante: "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio* ed, in particolare :
   a. **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e/o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Para.1, lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
   b. **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. "*minimizzazione dei dati*") di cui all'art.5, Para.1, lett. c) GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, il ricorso a dati anonimi o ad opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo e vanno evitati eccessi e ridondanze nell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme, e il software utilizzato deve essere preventivamente impostato in modo da cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
   c. **Principi di proporzionalità e di necessità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionati agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
   d. **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, Para.1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente devono essere trattati in un modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita, pertanto, la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana e cioè il "*bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale*" (DM Ministero Interno 05/08/2008).

3. Per tutto quanto non è esplicitamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle seguenti disposizioni:
   - Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 - *"Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* ;
   - Legge 31 dicembre 1996, n.676 : *"Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"*(come modificata dalla Legge 24 marzo 2001, n.127 - *"Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla L. 31 dicembre 1996, n.676 in materia di trattamento dei dati personali"*) ;
   - Direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni elettroniche ;
   - D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 : *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (c.d. *"Codice privacy") ;*
   - D.P.R. n.15 del 15 gennaio 2018 - *"Regolamento a norma dell'art.57 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*" ;
   - D.Lgs. 28 maggio 2012, n.69 : *"Modifiche al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, in attuazione delle direttive 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n.2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" ;*
   - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, anche *"Regolamento GDPR"* o *"GDPR"*), nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ;
   - D.Lgs. 18 maggio 2018, n.51, recante: *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*" ;
   - D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 - *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
   - D.L. 23 febbraio 2009, n.11 recante : *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"*, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 aprile 2009, n.38 ;
   - "*Provvedimento in materia di videosorveglianza*", emesso dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 ;
   - *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"*, adottate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali con Deliberazione del 2 marzo 2011;
   - Legge 15 maggio 1997, n.127 – *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";*
   - *"Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video"* dell'European Data Protection Board, adottate in data 29 gennaio 2020 ;
   - Disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno/Dipartimento P.S. in materia di realizzazione e gestione di impianti di videosorveglianza comunali, ed in particolare :
     - Circolare n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005 – *"Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia*" ;
     - Circolare n.195960 del 6 agosto 2010 – *"Sistemi di videosorveglianza*" ;

- Circolare n.558/SIC/PART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 – "*Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva*".

ART.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
   - ✓ per **"dato personale"** : qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *on-line* ovvero uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
   - ✓ per **"trattamento"** : qualsiasi operazione o insieme di attività, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
   - ✓ per "**banca dati**" : il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e di ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese.
   - ✓ per **"profilazione"** : qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
   - ✓ per **"pseudonimizzazione"** : il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.
   - ✓ per **"Titolare del trattamento"** : la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali ; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
   - ✓ per **"Incaricato del trattamento"** : la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del Titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento.
   - ✓ per "**interessato**": la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento.
   - ✓ per **"terzo"** : la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il Titolare del trattamento, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo.
   - ✓ per **"violazione dei dati personali"** : la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
   - ✓ per "**comunicazione**" : il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione e/o consultazione.
   - ✓ per "**diffusione**" : il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
   - ✓ per "**dato anonimo**" : il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

     per **"Designato"** : il cosiddetto "*Soggetto designato*" di cui all'art.2/*quaterdecies* del D.Lgs. n.101/2018.

ART.3 - Finalità del sistema di videosorveglianza

1. Le finalità che il Comune di Sciacca intende perseguire con l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza si collocano nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge.
2. Gli impianti di videosorveglianza, in generale, sono finalizzati al perseguimento della sicurezza urbana e, in dettaglio :
   a) a prevenire e a reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità che vengono commessi sul territorio comunale, e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini alla luce del concetto di "*sicurezza urbana*", così come delineato dal Decreto Ministro Interno del 5 agosto 2008 ;
   b) al monitoraggio e al controllo del traffico in tempo reale per prevenire situazioni di pericolo e/o intralcio per la circolazione ed in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale, con il conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane disponibili ;
   c) alla tutela dei beni (anche immobiliari) di proprietà dell'Amministrazione comunale per prevenire eventuali atti predatori, di vandalismo o di danneggiamento ;
   d) al controllo di determinate aree sensibili che siano rilevanti sotto il profilo della prevenzione generale e della sicurezza;
   e) ad attività di prevenzione e di controllo volte ad scongiurare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nonché monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti le modalità e la tipologia di deposito dei rifiuti.

Potranno inoltre essere installati sul territorio comunale impianti finalizzati alla rilevazione del transito dei veicoli, comprese le eventuali aree pedonali istituite, per finalità di prevenzione e di vigilanza.

3. Il sistema di videosorveglianza esterna sul territorio cittadino è gestito dal Comune di Sciacca attraverso la Centrale operativa ubicata presso la sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale.
   Previa stipula di appositi accordi/protocolli d'intesa/ecc., le altre Forze dell'ordine/di Polizia potranno accedere al sistema di videosorveglianza, secondo le modalità descritte nel Capo III. Le finalità del suddetto impianto sono, infatti, conformi alle funzioni istituzionali demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri in relazione ai rispettivi ordinamenti speciali. Le immagini, visionate/acquisite presso il Comando del Corpo della Polizia Municipale o eventualmente trasferite presso le Centrali operative delle altre Forze dell'ordine/di Polizia costituiscono strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie operanti sul territorio comunale e sono finalizzate ad attuare, altresì, uno stretto raccordo operativo tra le forze di Polizia Municipale e quelle statali.
   L'impianto può essere destinato anche all'osservazione diretta da remoto di una determinata area quando, in presenza di particolari eventi, se ne ravvisi l'esigenza, consentendo la vigilanza su persone e beni, in sostituzione, in tutto o in parte, della presenza umana sul posto.
4. L'attività di videosorveglianza raccoglie i dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabile, la ripresa di immagini dettagliate e ingrandite e/o di dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le relative modalità di ripresa sono, quindi, stabilite in modo conseguente.
5. Il sistema di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art.4 della Legge n.300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori) per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche e/o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
   L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, inoltre, per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
6. Le immagini della videosorveglianza per la sicurezza del territorio non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative, ma esclusivamente per l'eventuale invio, da parte delle Centrali operative, di personale per gli accertamenti degli illeciti amministrativi e/o penali del caso.

CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

ART.4 - Titolare del trattamento

1. Il Comune di Sciacca, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice.
2. Il Titolare del trattamento provvede a richiedere la verifica preliminare prima di mettere in funzione sistemi di telecamere nei casi individuati nell'art.3.2.1. del "*Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 Aprile 2010*" e attraverso un'analisi di rischio e di impatto come previsto all'art.35 del *Regolamento GDPR*: "*Quando un tipo di trattamento prevede, in particolare, l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, e può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi*".
   I trattamenti relativi a comportamenti illeciti e/o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio, non sono soggetti a notifica.
3. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, il Titolare provvede a esporre informativa sul trattamento dati attraverso cartelli semplificativi, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art.53 del Codice, assicurandosi che sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano, in concreto, specifiche ragioni di tutela e/o di sicurezza pubblica o di prevenzione, di accertamento o di repressione dei reati.

ART.5 – Soggetti Designati per il trattamento dei dati personali.

1. Il Sindaco individua i Soggetti Designati del trattamento dei dati personali, in base alle rispettive competenze, come individuati dall'art.2/*quaterdecies* del *Regolamento GDPR*, il cui titolo recita : "*Attribuzione di funzioni e compiti a Soggetti designati*".
2. Nell'ambito del Comune di Sciacca, sono designati al trattamento dei dati il Comandante del Corpo della Polizia Municipale ed, in casi di sua assenza e/o impedimento, il Vice-Comandate del Corpo, in relazione al complesso di operazioni concernenti la riprese delle immagini, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati dagli stessi soggetti pubblici fruiti e trattati.
3. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile nominato, previa approvazione del Sindaco.
4. I Soggetti designati devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e di misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.
5. Il Comandante del Corpo della Polizia Municipale e il Vice-Comandante di P.M. custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali del sistema centralizzato di videosorveglianza, nonché le eventuali *password* per l'accesso all'utilizzo dei sistemi.

ART.6 - Incaricati per il trattamento dei dati personali e della gestione dell'impianto di videosorveglianza.

1. Il Soggetto Designato nomina i Soggetti Incaricati del trattamento dei dati personali, individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Comando che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia circa il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e di sicurezza dei dati. In alternativa, o per il ricorrere di specifiche esigenze, potrà essere incaricato altro personale interno, previa formazione e sottoscrizione di precise istruzioni e obblighi circa il trattamento.

2. La gestione operativa dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale e/o Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.57 del Codice di Procedura Penale.
   Il personale incaricato della sola visione delle immagini assumerà la qualifica di "Preposto" al trattamento dei dati personali.
3. Con l'atto di nomina dei singoli Incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare, gli Incaricati sono istruiti sul corretto uso dei sistemi e sono formati circa le disposizioni previste dalla normativa di riferimento e dal presente regolamento.
4. Il Soggetto Designato individua e nomina, ove opportuno, il "Responsabile esterno del trattamento" ai sensi dell'art.28 del GDPR, che è la persona fisica o giuridica che elabora i dati personali per conto del Titolare del trattamento e che sia in grado di fornire garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di garantire la tutela dei diritti degli interessati.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. MODALITA' DI RACCOLTA, MISURE DI SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI

ART.7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli Incaricati, come individuati negli articoli precedenti.
2. Gli Incaricati saranno dotati di propria password per l'accesso al sistema e dovranno attenersi al piano di sicurezza adottato dall'Ente.

ART.8 - Descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza.

1. Il sistema di videosorveglianza si compone di una rete di comunicazione dei dati basata su tecnologie miste, e di telecamere dislocate sul territorio comunale e connesse con la Centrale operativa realizzata presso la sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale.
   Il sistema ed i relativi apparati sono isolati a livello logico, non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche non facenti parte dello stesso sistema, ad eccezione di eventuali collegamenti con le Centrali operative delle Forze dell'Ordine/di Polizia che potranno essere autorizzati a norma del precedente art.3.
2. L'accesso al sistema è esclusivamente consentito ai Soggetti designati, al Responsabile e agli Incaricati come indicato nel presente regolamento, secondo le seguenti modalità :
   a) la gestione delle telecamere avviene in modo automatico ad opera del sistema medesimo, tranne per quelle utilizzate specificamente da parte dell'operatore abilitato ;
   b) in caso di necessità per manutenzione e assistenza, possono accedere alla visualizzazione delle immagini sia il soggetto esterno (eventuale Soggetto appaltatore del servizio) in qualità di installatore/manutentore dell'impianto, che il personale tecnico appositamente incaricato dallo stesso. Le attività possono essere eseguite per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, od in presenza di segnalazioni di anomalie o per verifiche di funzionalità del sistema o dei suoi singoli componenti.

   Nei casi di visualizzazione differita e di duplicazione delle immagini registrate :
   c) accesso utente : l'accesso avviene esclusivamente su predefinite postazioni ad esso dedicate e posizionate presso la Centrale operativa del Corpo di Polizia Municipale. L'Utente autorizzato alla consultazione delle immagini registrate si autentica al sistema mediante opportune credenziali di autenticazione/accesso ; una volta autenticato, l'Utente accede all'area di gestione, attraverso la quale può visualizzare e gestire le immagini trasmesse dalle telecamere o può accedere all'archivio digitale nel quale è possibile ricercare, salvare e duplicare immagini o filmati per i fini istituzionali secondo quanto previsto nel presente regolamento ;
   d) accesso tecnico : in caso di necessità, manutenzione e assistenza, il soggetto esterno (installatore/manutentore/ecc.), abilitato al servizio tecnico mediante personale appositamente incaricato, può accedere al sistema di videoregistrazioni ed alla visualizzazione delle immagini

registrate esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza.

ART.9 - Norme per la gestione del sistema - misure di sicurezza.

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita (anche accidentale), di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
2. Gli uffici comunali competenti e i Soggetti nominati responsabili del sistema integrato adottano le seguenti misure tecniche ed organizzative di sicurezza :
   A. Centrale operativa del Corpo di Polizia Municipale :
      A.1 - L'accesso alla Centrale operativa ove sono presenti i monitor di controllo della videosorveglianza con accensione permanente, è consentito al Responsabile e agli Incaricati. E' consentito, altresì, l'accesso temporaneo di soggetti accreditati e incaricati di servizi e funzioni rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Sciacca, nonché del personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto al Comando. Eventuale accesso di altri e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato per iscritto dal Designato responsabile interno per il trattamento dei dati personali;
      A.2 - Il locale ove è ubicata la Centrale operativa della Polizia Municipale deve essere provvisto di una idonea porta con serratura che permette l'accesso ai soggetti accreditati e di un climatizzatore che permette di mantenere la temperatura idonea per il locale *de quo* ; all'interno di detto locale, il server della videosorveglianza deve essere provvisto di un sistema di chiusura (armadio) munito di porta idonea con apposita serratura ;
      A.3 - Ove il server predetto sia alloggiato in apposito locale, il suo accesso deve essere consentito solamente a soggetti accreditati.
   B. Altri soggetti, ove previsto, del sistema integrato:
      B.1 - Il responsabile del trattamento, ai sensi dell'art.5 del presente regolamento, adotta idonee e specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza in relazione ai rispettivi ordinamenti speciali, fermo restando che i monitor devono essere posizionati in modo idoneo a non consentire la visione delle immagini a soggetti estranei e/o non autorizzati.
      B.2 - L'accesso informatico al sistema di videosorveglianza deve essere tracciato ed archiviato elettronicamente.
   C. Misure tecniche di sicurezza generale del sistema di videosorveglianza:
      C.1 - nessuna postazione di videosorveglianza può accidentalmente cancellare ovvero distruggere quanto registrato nel server ;
      C.2 - il software di gestione deve governare l'accesso al sistema di videosorveglianza con credenziali di autenticazione abilitanti ;
      C.3 - la cronologia degli eventi di accesso al sistema videosorveglianza deve essere archiviata elettronicamente per almeno 6 (sei) mesi ;
      C.4 - le credenziali per gli accessi al sistema di videosorveglianza devono essere disattivate in caso di mancato utilizzo per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi o in caso di perdita dell'incarico che consente al soggetto l'accesso al sistema di videosorveglianza ;
      C.5 - tutti gli apparati esterni devono essere monitorati da personale tecnico incaricato a cui compete segnalare costantemente e tempestivamente ogni anomalia e manomissione ;
      C.6 - la telecomunicazione ed il trasporto delle informazioni deve avvenire con sistema di crittografia avente idonee chiavi di cifratura che escludono ogni accesso abusivo.

ART.10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono :
   1.1 trattati in modo lecito e secondo correttezza ;
   1.2 raccolti e registrati per le finalità di cui al presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi ;
   1.3 raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati ;

1.4 conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente articolo.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate sul territorio comunale in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica. Il numero delle telecamere potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
   I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da un sistema centralizzato posto in un locale situato presso la sede del Corpo di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto digitale da un sistema appositamente predisposto e visualizzate in tempo reale su monitor predisposti.
4. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei sistemi di preset o altri accorgimenti idonei ad evitare, durante la cosiddetta funzione in tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici anche privati.
5. Le immagini videoregistrate sono conservate, per un tempo non superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi alla rilevazione, presso il server di sistema che consente di aderire alle finalità indicate nel presente Regolamento nonché a specifiche richieste investigative dell'Autorità giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. Decorso il suddetto termine di quindici giorni, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

ART.11 - Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di ipotesi di reato

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti costituenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'Incaricato o il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti e/o ad adottare i conseguenti atti di P.G., ivi compresa la conservazione delle immagini su specifico supporto.
2. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli Organi di Polizia Giudiziaria e/o l'Autorità Giudiziaria.
3. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato, anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, da parte di organi di Polizia o di Polizia Locale.
4. Nel caso in cui gli organi di Polizia o di Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

ART.12 - Obblighi degli operatori incaricati al trattamento

1. L'utilizzo del brandeggio delle telecamere da parte degli operatori incaricati al trattamento deve essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Esso non è ammesso per sorvegliare luoghi privati.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento, di cui al presente Regolamento, i dati registrati possono essere riesaminati accedendo all'area dell'archivio digitale, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART.13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Sciacca, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento GDPR, è obbligato ad installare un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno, come riportato nel fac-simile dell'allegato n°1 del Provvedimento dell'Autorità garante, emesso l'8 Aprile 2010.

2. Il Comune di Sciacca provvede a comunicare alla comunità cittadina l'avvenuta attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva sua cessazione per qualsiasi causa dello stesso mediante appositi strumenti informativi e di comunicazione locale.

ART.14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento.
2. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
3. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
4. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella Centrale operativa situata presso la sede della Polizia Municipale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

ART.15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono :
   a) distrutti;
   b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art.3 del presente regolamento.
2. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, lo stesso deve essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile e garantire che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

ART.16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo e/o informatico), conservato nei locali della Centrale operativa della Polizia Municipale, nel quale sono riportati ad opera degli Incaricati:

a) la data e l'ora dell'accesso;
b) l'identificazione di chi accede ;
c) i dati per i quali si è svolto l'accesso ;
d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso ;
e) le eventuali osservazioni dell'Incaricato ;
f) la richiesta di copia del video da estrapolare e relativa motivazione ;
g) la sottoscrizione del medesimo.

ART.17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

Si fa rinvio a quanto previsto dal Regolamento GDPR.

ART.18 - Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Titolare a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione all'Autorità garante di cui all'art.39 comma 2 del Codice.
2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria per le finalità di accertamento e/o di repressione di reati.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal responsabile.

4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione e/o la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.
5. La comunicazione dei dati ed, in ogni caso, l'estrazione e la duplicazione delle immagini registrate salvo i casi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, può avvenire solo a seguito di autorizzazione all'uopo rilasciata dal Responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare.

CAPO V - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART.19 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione da parte del Responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal Titolare :
   a) dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo ;
   b) degli estremi identificativi del Titolare e del responsabile ;
   c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati ;
   d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.
2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati medesimi sono stati raccolti o successivamente trattati.
3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi, indicando a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa ; nel caso in cui tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
5. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 (trenta) giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo, fissando altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il richiedente medesimo potrà visionare le immagini che lo riguardano. La risposta alla richiesta di accesso può comprendere eventualmente altri dati, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c) e d) può essere chiesto all'interessato, ove risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al Titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o mail firmata digitalmente. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.
10. Nel caso di esito negativo dell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART.20 – Tutela.

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto per Legge.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 Agosto 1990, n.241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art.5 del presente regolamento.

CAPO VII - DISPOSITIVI ELETTRONICI MOBILI

ART.21 - Utilizzo di dispositivi elettronici mobili per attività di prevenzione e di controllo.

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza urbana, nonché per migliorare l'attività di prevenzione e di controllo del territorio, potranno essere posizionate telecamere mobili nei punti ritenuti "sensibili" di volta in volta individuati dal Comando di Polizia Municipale.
2. Le disposizioni del presente Capo garantiscono che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile nel territorio del Comune di Sciacca, gestito e utilizzato dalla Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e, comunque, soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente e/o associazione coinvolti nel trattamento.
4. Le telecamere di cui al presente articolo registrano e memorizzano in modo autonomo le immagini videoriprese e saranno opportunamente segnalate dall'informativa di cui al presente Regolamento.
5. Le immagini registrate verranno trattate entro l'ambito temporale di 15 (quindici) giorni.

ART.22 – Finalità del sistema di videosorveglianza mobile

1. Le finalità dell'impianto di cui al presente Capo, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sciacca, sono:
   a) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
   b) la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o di azioni di teppismo, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
   c) l'individuazione dei cittadini che commettono atti non conformi alle disposizioni normative in vigore, quali ad esempio l'abbandono improprio dei rifiuti o l'attuazione di modalità di conferimento degli stessi in difformità da quelle consentite dalle vigenti disposizioni.
2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e fotografiche che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.
3. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate all'apposita normativa vigente in materia di "*privacy*".
5. Le aree del Comune di Sciacca interessate dal sistema di videosorveglianza mobile, potranno essere:
   a) il centro Comunale;
   b) le aree marginali limitrofe a strade urbane, extraurbane e vicinali;
   c) i luoghi di aggregazione delle vie del centro urbano e dell'abitato;
   d) le aree localizzate dalla Polizia Municipale come interessate da fenomeni di conferimento illecito di rifiuti (discariche abusive).

ART.23 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Capo si rinvia agli articoli contenuti nel presente Regolamento.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART.24 - Rinvii ed abrogazioni

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Ogni altra disposizione antecedente nonché contraria e/o incompatibile con il presente regolamento in materia di videosorveglianza del territorio cittadino si deve intendere abrogata.
3. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali.
4. Il presente atto è trasmesso all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.

ART.25 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Copia del regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale *on-line* e sul sito internet del Comune di Sciacca, nella Sezione pertinente di "*Amministrazione Trasparente*".